

IL TFR IN BUSTA PAGA È OPERATIVO

Emanato il DPCM

CENTRO STUDI

Circolare n.3 del 2015



Carissimi amici e amiche,

Eccoci qui ancora una volta ad offrirvi un commento su una norma che stavate tutti aspettando: il TFR in busta paga o meglio più correttamente nel Libro Unico del Lavoro. Nel nostro lavoro costante al servizio dei bisogni dei nostri soci, crediamo che sia importante analizzare tempestivamente l'impatto che le norme hanno sulla nostra vita quotidiana.

Come al solito Buona lettura a tutti.

David Trotti e Maurizio Manicastrì
Coordinatori Nazionali del Centro Studi AIDP

Finalmente vede la luce il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19-3-2015) che si occupa delle norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. Il decreto entrerà in vigore il 3 aprile 2015. L'elemento fondamentale di ciò che stiamo commentando è la definizione, contenuta nelle premesse, del «Qu.I.R.», ovvero della quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda di cui all'articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (il famoso 0,5% contributivo che il datore di lavoro versa tutti i mesi e recupera in sede di erogazione del TFR), erogato tramite liquidazione diretta mensile.

Il decreto disciplina le modalità di attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia, che è il Fondo che dovrebbe tutelare le banche che presteranno i soldi a chi non vuole utilizzare i suoi nell'erogare il TFR in busta paga. Bisogna subito dire che il Fondo riguarda principalmente le piccole aziende perché le grandi già il TFR lo versano o ai fondi o all'INPS e quindi dal punto di vista finanziario non avranno nessun impatto. Il lavoratore che vorrà fare la scelta dovrà fare una domanda (il cui modello è allegato al DPCM ed a questa circolare). Possono fare domanda per la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR, eccetto:

- a) i lavoratori dipendenti domestici;
- b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;



- e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
- g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata agli interventi;
- h) ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

La scelta di avere il TFR può essere esercitata anche in caso di conferimento, sulla base di modalità esplicite ovvero tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari; in tal caso, nel corso del periodo di durata dell'opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima nonché della eventuale contribuzione a suo carico e a carico del datore di lavoro, in altre parole la posizione presso il fondo rimane in essere e fatto salvo il versamento al lavoratore del Qu.I.R restano da versare le ulteriori somme aggiuntive precedentemente sottoscritte ed eventualmente a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Attenzione, il dipendente è tenuto a notificare al datore di lavoro la eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento; detta disposizione preclude l'esercizio della scelta del TFR e questa permane fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

La liquidazione della Qu.I.R è interrotta al verificarsi di una delle condizioni sopradescritte alle lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni previste alla lettera d), al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese;
- b) avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese;
- c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, adottato dall'Autorità competente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Misura del TFR da liquidare come parte integrativa della retribuzione

La Qu.I.R. è pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base delle disposizioni dell'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo dello 0,50%, ove dovuto.

Ai fini dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Per l'applicazione della tassazione separata la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR, inoltre ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo del Bonus Renzi, non si tiene conto della Qu.I.R. (sostanzialmente non conta per la quantificazione dei limiti applicativi).

Procedura di liquidazione del TFR come parte integrativa della retribuzione

Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l'erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della domanda sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso di questo periodo, la scelta esercitata è irrevocabile.

A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza il datore di lavoro è tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente, sulla base delle modalità in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di tesoreria INPS.

I datori di lavoro che, allo scopo di acquisire il denaro per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza.

Accesso al finanziamento assistito da garanzia

Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non sono tenuti, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS possono accedere ad un finanziamento. Il finanziamento, per il quale gli intermediari aderenti (sostanzialmente banche, al riguardo, è necessario dire che il prestito, sarà regolato da una convenzione tra l'Abi ed il Tesoro, già definita) devono richiedere

la costituzione del privilegio speciale su beni mobili, è assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia e da garanzia di ultima istanza dello Stato.

Il limite dimensionale della forza lavoro aziendale ai fini dell'applicazione delle disposizioni che stiamo commentando, anche con riguardo alle misure compensative per le imprese, è calcolato sulla base dei principi e dei criteri adottati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS. Il requisito di accesso al finanziamento è verificato dall'INPS all'atto della prima certificazione.

Ai finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote di TFR tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall'INPS e reso noto mediante procedure telematiche.

Ai fini dell'accesso al credito, i datori di lavoro, attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche, richiedono all'INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento assistito da garanzia. L'INPS rilascia l'attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. La certificazione rilasciata dall'INPS può essere utilizzata per l'accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico intermediario aderente.

Sulla base delle sole informazioni contenute nella certificazione dell'INPS, senza alcuna valutazione di merito, il datore di lavoro e l'intermediario aderente stipulano, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati nella convenzione di cui si è detto, il relativo contratto di finanziamento assistito da garanzia. L'intermediario aderente comunica all'INPS l'avvenuta concessione del finanziamento. La misura del finanziamento non può eccedere l'importo della Qu.I.R. certificato dall'INPS mensilmente.

L'INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza, al datore di lavoro e all'intermediario aderente che ha concesso il finanziamento, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro (si tratta del flusso Uniemens). In assenza di denunce contributive il finanziamento è sospeso (qui sarà da fare particolare attenzione all'invio).

Gli intermediari aderenti provvedono all'erogazione mensile dei finanziamenti nella misura indicata dalle certificazioni INPS.

Il datore di lavoro che opta per l'accesso al finanziamento, è tenuto a rivolgersi ad un unico intermediario aderente anche nel caso in cui il finanziamento è esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R., che vengono avanzate da altri lavoratori.

Rimborso del finanziamento assistito da garanzia e cause di interruzione anticipata



Il rimborso del finanziamento è fissato al 30 ottobre 2018, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nell'ambito dell'accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento, il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso del finanziamento già fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all'importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito, senza pregiudizio alcuno della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore; qualora sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R, fatta salva la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti a carico del datore di lavoro, l'erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e degli interessi.

Misure compensative per i datori di lavoro

In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, ai datori di lavoro si applicano alcune misure compensative, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che hanno richiesto la liquidazione della Qu.I.R, ed in specifico a coloro che effettuano la liquidazione della Qu.I.R. senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia si applicano le misure compensative previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 252/2005, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che ne hanno richiesto la liquidazione come parte integrante della retribuzione *(1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.*

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni).

Costituzione e funzionamento del Fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia è alimentato:

a) dalla dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato;

b) dal pagamento del prezzo per la garanzia sul finanziamento a carico dei datori di lavoro che accedono al finanziamento pari alla misura del contributo mensile dello 0,20% della retribuzione imponibile riferita ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro ha richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della Qu.I.R.

In caso di mancato versamento del contributo, che non inficia la prosecuzione del versamento del Qu.I.R, di cui alla precedente lettera b), l'INPS si avvale dell'avviso di addebito e di ogni altro strumento di riscossione previsto per i contributi previdenziali obbligatori.

Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del Fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell'intermediario aderente nel privilegio, nonché dell'avviso di addebito con titolo esecutivo, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate dall'INPS in ragione della surroga confluiscono nel Fondo.

Sulle somme pagate all'intermediario il datore di lavoro inadempiente è tenuto a corrispondere le sanzioni civili, a decorrere dalla data di scadenza della restituzione, ancorchè in misura parziale, del finanziamento fino alla data di pagamento.

Il datore di lavoro può accedere al pagamento delle sanzioni anche attraverso le modalità di regolarizzazione in forma rateale sulla base delle condizioni e modalità previsti per i crediti di natura contributiva. La sussistenza delle sanzioni non rileva ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).